



# COMUNE di COLLEVECCHIO

Provincia di Rieti

Cap. 02042 P. IVA. 00109440578 Tel. 0765-578018 fax.0765-579001

[PEC.info@pec.comune.collevécchio.ri.it](mailto:PEC.info@pec.comune.collevécchio.ri.it)

COPIA

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

<b>N. 22 DEL 23.05.2023</b>	<b>OGGETTO: GESTIONE SPERIMENTALE PISCINA COMUNALE - AFFIDAMENTO CONCESSIONE DI GESTIONE IN HOUSE ALL'AZIENDA MUNICIPALIZZATA SABINA S.R.L. - SOCIETA' A CAPITALE INTERAMENTE PUBBLICO</b>
---------------------------------	--

L'anno **duemilaventitre** il giorno **ventitre** del mese di **maggio** alle ore **17.42** nella Sala consigliare spostata giusta Deliberazione della Giunta Comunale n. 48/2021 presso il "Teatro del Combattente", si è riunito il Consiglio comunale convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in seduta pubblica, in sessione straordinaria, in prima convocazione

Consigliere	Presente	Assente
1 - VITTORI FEDERICO	Presente	
2 - GEMMA FRANCESCA	Presente	
3 - CICERO DANILO	Presente	
4 - TODINI SIMONE		Assente
5 - PETRUCCI GIACOMO		Assente
6 - CICERONI GIORGIO	Presente	
7 - IACOBONI MASSIMO	Presente	
8 - PULIMANTI ENZO	Presente	
9 - STELLA LUCIANO	Presente	
10 - SCUCCHIA MORENO		Assente
11 - PICCAROZZI GIORDANO	Presente	

IN CARICA n. 11	PRESENTI <b>8</b>	ASSENTI <b>3</b>
-----------------	-------------------	------------------

Partecipa alla seduta il Segretario comunale Dott.ssa Michela Melillo;

Il Presidente, Dott. Federico Vittori, nella Sua qualità di Sindaco, avendo constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed assume la presidenza della stessa.

Oggetto: GESTIONE SPERIMENTALE PISCINA COMUNALE - AFFIDAMENTO CONCESSIONE DI GESTIONE IN HOUSE ALL'AZIENDA MUNICIPALIZZATA SABINA S.R.L. - SOCIETA' A CAPITALE INTERAMENTE PUBBLICO

*11 punto all'o.d.g.*

*Alle ore 17:48 entra il Consigliere Petrucci Giacomo*

*Alle ore 17: 51 entra il Consigliere Tonini Simone*

*I Consiglieri presenti alla discussione del presente punto sono i seguenti 10:*

Consigliere	Presente
1 - VITTORI FEDERICO	Presente
2 - GEMMA FRANCESCA	Presente
3 - CICERO DANILO	Presente
4 - TODINI SIMONE	Presente
5 - PETRUCCI GIACOMO	Presente
6 - CICERONI GIORGIO	Presente
7 - IACOBONI MASSIMO	Presente
8 - PULIMANTI ENZO	Presente
9 - STELLA LUCIANO	Presente
10 - SCUCCHIA MORENO	Assente
11 - PICCAROZZI GIORDANO	Presente

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Premesso che questo Comune ha nel proprio patrimonio immobiliare un impianto natatorio scoperto per uso estivo sito il loc. S. Angelo e censito al NCEU al foglio 11 part. 424;

Rilevato che i vari tentativi di locazione di detto impianto sportivo non risultano essere andati a buon fine, in quanto i vari avvisi pubblicati non hanno portato all' apertura della piscina comunale;

Considerato che per la gestione della piscina comunale non risulta possibile procedere alla gestione in amministrazione diretta in quanto sprovvisti delle necessarie risorse umane e strumentali necessarie e pertanto si deve procedere con l'affidamento a soggetti esterni;

Dato atto che questa amministrazione considera fondamentale la pratica sportiva e comunque favorire la socializzazione attraverso l' apertura della piscina comunale alla cittadinanza;

Rilevato altresì importante valorizzare il proprio patrimonio attraverso l' utilizzo da parte degli utenti e l' erogazione di servizi alla popolazione, garantendo così una corretta gestione delle risorse finanziarie spese per la realizzazione e la manutenzione degli stessi;

Visto il D.lgs. 201/2022 e ss.mm.ii. " *Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica*" ;

Considerato che detta normativa ha previsto il riordino dei servizi di rilevanza economica e profondamente modificato l' approccio e la gestione da parte degli enti locali;

Visti in particolare gli articoli 3, 4, 10 e 12 che prevedono:

- 3) *“I servizi di interesse economico generale di livello locale rispondono alle esigenze delle comunità di riferimento e alla soddisfazione dei bisogni dei cittadini e degli utenti, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità. ....Nell'organizzazione e nella erogazione dei servizi di interesse economico generale di livello locale è assicurata la centralità del cittadino e dell'utente, anche favorendo forme di partecipazione attiva.”;*

- 4) *“Le disposizioni del presente decreto si applicano a tutti i servizi di interesse economico generale prestati a livello locale, integrano le normative di settore e, in caso di contrasto, prevalgono su di esse, nel rispetto del diritto dell'Unione Europea e salvo che non siano previste nel presente decreto specifiche norme di salvaguardia e prevalenza della disciplina di settore”;*

- 10) *“Gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, possono istituire servizi di interesse economico generale di livello locale diversi da quelli già previsti dalla legge, che ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali. I servizi sono istituiti in esito ad apposita istruttoria, sulla base di un effettivo confronto tra le diverse soluzioni possibili, da cui risulti che la prestazione dei servizi da parte delle imprese liberamente operanti nel mercato o da parte di cittadini, singoli e associati, è inidonea a garantire il soddisfacimento dei bisogni delle comunità locali. La deliberazione di istituzione del servizio dà conto degli esiti dell'istruttoria. ”;*

- 12) *Nei casi in cui risulti necessaria l'istituzione di un servizio pubblico per garantire le esigenze delle comunità locali, l'ente locale verifica se la prestazione del servizio possa essere assicurata attraverso l'imposizione di obblighi di servizio pubblico a carico di uno o più operatori, senza restrizioni del numero di soggetti abilitati a operare sul mercato, dandone adeguatamente conto nella deliberazione di cui all'art. 10 comma 5, nella quale sono indicate le eventuali compensazioni economiche.”;*

Visti altresì gli articoli 14 e 17 del medesimo decreto legislativo 201/2022 che:

- all'art. 14 prevede *“l'ente locale e gli altri enti competenti, nell'ipotesi in cui ritengono che il perseguimento dell'interesse pubblico debba essere assicurato affidando il servizio pubblico a un singolo operatore .....mediante una delle seguenti modalità di gestione: a) .....affidamento a terzi mediante procedura ad evidenza pubblica.....; b)affidamento a*

società mista.....; c) affidamento a società in house, nei limiti fissati dal diritto dell'Unione europea, secondo le modalità previste dall'art. 17; d) limitatamente ai servizi diversi da quelli a rete, gestione in economia o mediante aziende speciali di cui all'art. 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. Ai fini della scelta della modalità di gestione del servizio e della definizione del rapporto contrattuale, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono conto delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali, della situazione delle finanze pubbliche, dei costi per l'ente locale e per gli utenti, dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili, nonché dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l'ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati. Nella valutazione di cui al presente comma, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono altresì conto dei dati e delle informazioni che emergono dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30. Degli esiti della valutazione di cui al comma 2 si dà conto, prima dell'avvio della procedura di affidamento del servizio, in un'apposita relazione nella quale sono evidenziate altresì le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea per la forma di affidamento prescelta, nonché illustrati gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovracompenzioni.

- all'art. 17 prevede che “Gli enti locali e gli altri enti competenti possono affidare i servizi di interesse economico generale di livello locale a società in house, nei limiti e secondo le modalità di cui alla disciplina in materia di contratti pubblici e di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016. Nel caso di affidamenti in house di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, fatto salvo il divieto di artificioso frazionamento delle prestazioni, gli enti locali e gli altri enti competenti adottano la deliberazione di affidamento del servizio sulla base di una qualificata motivazione che dia espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un'efficiente gestione del servizio, illustrando, anche sulla base degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9, i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, all'impatto sulla finanza pubblica, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi, anche in relazione ai risultati conseguiti in eventuali pregresse gestioni in house, tenendo conto dei dati e delle informazioni risultanti dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30. Il

*contratto di servizio e' stipulato decorsi sessanta giorni dall'avvenuta pubblicazione, ai sensi dell'articolo 31, comma 2, della deliberazione di affidamento alla società in house sul sito dell'ANAC. La disposizione di cui al presente comma si applica a tutte le ipotesi di affidamento senza procedura a evidenza pubblica di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, compresi gli affidamenti nei settori di cui agli articoli 32 e 35. Per i servizi pubblici locali a rete, alla deliberazione di cui al comma 2 e' allegato un piano economico-finanziario che, fatte salve le discipline di settore, contiene anche la proiezione, su base triennale e per l'intero periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti, nonché la specificazione dell'assetto economico-patrimoniale della società, del capitale proprio investito e dell'ammontare dell'indebitamento, da aggiornare ogni triennio. Tale piano deve essere asseverato da un istituto di credito o da una società di servizi iscritta all'albo degli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, o da revisori legali ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. L'ente locale procede all'analisi periodica e all'eventuale razionalizzazione previste dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016, dando conto, nel provvedimento di cui al comma 1 del medesimo articolo 20, delle ragioni che, sul piano economico e della qualità dei servizi, giustificano il mantenimento dell'affidamento del servizio a società in house, anche in relazione ai risultati conseguiti nella gestione.....”;*

Considerato che il D.lgs. 175/2016 e ss.mm.ii. all'art. 4 commi 1 e 2 testualmente recita "1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, ne' acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.

2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del

decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;"

Considerato che l'art. 2 del D.lgs. 175/2016 e ss.mm.ii. considera «servizi di interesse generale»: le attività di produzione e fornitura di beni o servizi che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che le amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle rispettive competenze, assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale, ivi inclusi i servizi di interesse economico generale;

«servizi di interesse economico generale»: i servizi di interesse generale erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato;

Rilevato che i precedenti tentativi di ricorrere al mercato non hanno avuto esito positivo e che la gestione della piscina comunale rientra nel perimetro dei servizi di interesse generale di cui sopra;

Visto altresì l'art. 5 commi 1 e 2 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. che testualmente recita: "1. Una concessione o un appalto pubblico, nei settori ordinari o speciali, aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;

b) oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi;

c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati le quali non comportano controllo o potere di veto previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.

2. Un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore esercita su una persona giuridica un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi ai sensi del comma 1, lettera a), qualora essa eserciti un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore.";

Visto l'art. 192 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. che testualmente recita: "1. E' istituito presso l'ANAC, anche al fine di garantire adeguati livelli di pubblicità e trasparenza nei contratti pubblici, l'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house di cui all'articolo 5. L'iscrizione nell'elenco avviene a domanda, dopo che sia stata riscontrata l'esistenza dei requisiti, secondo le modalità e i criteri che l'Autorità definisce con proprio atto. L' Autorità per la raccolta delle informazioni e la verifica dei predetti requisiti opera mediante procedure informatiche, anche attraverso il collegamento, sulla base di apposite convenzioni, con i relativi sistemi in uso presso altre Amministrazioni pubbliche ed altri soggetti operanti nel settore dei contratti pubblici. La domanda di iscrizione consente alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori sotto la propria responsabilità, di effettuare affidamenti diretti dei contratti all'ente strumentale. Resta fermo l'obbligo di pubblicazione degli atti connessi all'affidamento diretto medesimo secondo quanto previsto al comma 3.

2. Ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.

3. Sul profilo del committente nella sezione Amministrazione trasparente sono pubblicati e aggiornati, in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in formato open-data, tutti gli atti connessi all'affidamento degli appalti pubblici e dei contratti di concessione tra enti nell'ambito del settore pubblico, ove non secretati ai sensi dell'articolo 162.";

Considerato che questo Comune è socio della Società denominata A.M.S. – Azienda Municipalizzata Sabina s.r.l. a totale capitale pubblico congiuntamente con il Comune di Magliano Sabina e Stimigliano;

Dato atto che lo statuto approvato è stato sottoscritto in data 15/12/2021 dai Sindaci dei tre Comuni proprietari – giusto rep. 3724 notaio Barontini, registrato a Rieti in data 31/12/2021 al n. 4043 Serie 1T;

Considerato che la Società " A.M.S. – Azienda Municipalizzata Sabina s.r.l." , società a responsabilità limitata con Sede legale nel Comune di Magliano Sabina, p.zza Garibaldi, 4 C.F. e P.I. n. 01002730578 ha come oggetto sociale la possibilità tra le varie cose, la gestione di servizi sociali, educativi e culturali, turistici e sportivi, servizi per lo sviluppo locale, la promozione e lo sviluppo economico e il marketing territoriale;

Viste le "Linee Guida per l'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall' art. 192 del d.lgs. 50/2016 dell'ANAC, approvate con delibera n. 235 del 15 febbraio 2017 e aggiornate al D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 con deliberazione n. 951 del 20 settembre 2017;

Accertato che la soc. A.M.S. S.r.l. possiede i requisiti richiesti dal D.lgs. 175/2016 e dal D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per l'affidamento dei servizi di interesse generale anche economici;

Vista la relazione del responsabile del Servizio Tecnico comunale prot. 3160 del 12/05/2023, che evidenzia le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti per l'istituzione del servizio pubblico locale ai sensi del D.lgs. 201/2022 e per l'affidamento in house ai sensi degli artt. 5 e 192 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. della concessione della gestione sperimentale della piscina comunale per la stagione estiva 2023;

Rilevato pertanto che:

- l' istituzione del servizio pubblico di interesse economico generale di livello locale i cui all' art. 12 del D.lgs. 201/2022 è, allo stato attuale, l' unica via percorribile per garantire alla cittadinanza l' uso del suddetto impianto sportivo e quindi per assicurare l' accesso universale al diritto allo sport, stante l' assenza di alternative garantite dal mercato;

- la gestione in proprio del servizio da parte del Comune (servizio in economia) è concretamente, allo stato dei fatti, non percorribile, in quanto l'Ente non dispone di adeguate risorse umane disponibili in organico necessarie all'espletamento;

- la modalità di gestione dell' impianto natatorio comunale ritenuta idonea è quella della concessione sancita dalla parte III del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

- per quanto attiene la convenienza dell' affidamento diretto della gestione sperimentale per la stagione estiva 2023 della piscina comunale in house, è necessario ricordare che la forma dell'affidamento ad AMS S.r.l., consente di ottenere un servizio "su misura" con:

- 1) conoscenza del marketing territoriale e turistico acquisiti dall' esperienza pluriennale dell' Azienda Municipalizzata Sabina nella gestione dell' ecostello del

Comune di Magliano Sabina, con ottimi risultati sia in termini economici che di immagine;

2) economie dovute alla possibilità di programmazione sul medio/lungo periodo di investimenti su attrezzature ed infrastrutture nonché su modelli gestionali per l'ottimizzazione delle risorse disponibili e la diminuzione delle spese operative;

3) economie dovute all'assenza dell'obiettivo di idoneo utile proprio della gestione conferita a soggetto privato, in quanto la società, pur garantendo i requisiti di imprenditorialità, deve puntare sul solo pareggio di bilancio. Gli eventuali utili, come previsto dall'art. 26 dello statuto societario di AMS S.r.l., saranno comunque gestiti in conformità e con le modalità stabilite dai Comuni soci e quindi reinvestiti con finalità pubbliche e restituito pertanto alla cittadinanza;

- a seguito della valutazione delle diverse modalità di gestione di cui all'art. 14 del D.lgs. 201/2022, quella dell'affidamento in house è considerata la più appropriata in quanto risponde ai principi di economicità, efficienza ed efficacia così come previsto dall'art. 5 del d.lgs. 175/2016;

- dall'analisi effettuata da questa Amministrazione emerge che la soc. A.M.S. S.r.l. è la più indicata, anche in virtù della specificità del servizio e della difficile collocazione sul mercato per via dei limitati margini di utile che ogni imprenditore sia aspetta dalla sua attività economica;

- rilevato che il valore della concessione stimato ai sensi dell' art. 167 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. è pari ad Euro 45.483,96 oltre iva di legge e pertanto sotto la soglia comunitaria;

Considerato che in questa fase di avvio dell' impianto natatorio scoperto, la gestione in house è l' unica che garantisce l' effettiva erogazione del servizio sportivo alla comunità;

Vista la nota di richiesta di iscrizione nell' Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie " società" in house presso l' ANAC inviata dal Comune di Magliano Sabina in data 08-02-2021 con prot. N.1540 (Fascicolo nr. 137/2018);

Ritenuto pertanto conveniente sia dal punto di vista operativo che economico procedere all'affidamento diretto in house ai sensi del combinato disposto degli artt. 14 e 17 del D.lgs. 201/2022 e ss.mm.ii. e degli artt. 5 e 192 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., della concessione di gestione sperimentale della piscina comunale sita in loc. S. Angelo, all'Azienda Municipalizzata sabina S.r.l. con sede in Magliano Sabina (RI) in Piazza

Garibaldi, 4 - C.F. e P.I. n. 01002730578, di cui questo Comune è socio, per la stagione estiva 2023;

Preso atto che l'affidamento effettivo del servizio in house deve essere preceduto da apposito contratto di servizio, come specificato dall' art. 24 del D.lgs. 201/2022;

Ritenuto demandare alla Giunta l'approvazione del suddetto schema di contratto;

Visto l'art. 42 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Vista la propria Deliberazione n. 08 del 27/04/2023 con cui è stato inserito il servizio all'interno della programmazione biennale 2023-2025 dei servizi e forniture di questo Ente;

Visto l'art. 49 del D.lgs. n° 267/2000 ai sensi del quale: *“Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.”*;

Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e a quella contabile, espressi ai sensi dell' art. 49 e 147 bis del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 dai Responsabili dei Servizi competenti e allegati alla presente Deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 testo unico delle leggi sull' ordinamento degli enti locali;

Acquisito il parere positivo del Revisore dei Conti, allegato al presente atto

Acquisito il verbale dell' assemblea dei soci del 22.05.2023;

Pertanto, per tutto quanto in premessa indicato che forma parte integrante e sostanziale del successivo deliberato;

Vista la proposta di Deliberazione n. 227

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 testo unico delle leggi sull' ordinamento degli enti locali;

Visto il vigente Statuto Comunale;

**Acquisiti** i pareri in ordine alla regolarità tecnica e a quella contabile, espressi ai sensi dell' art. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 dai Responsabili dei Servizi competenti e allegati alla presente Deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

*“per tutti gli interventi si rinvia al dischetto di registrazione della seduta del giorno ventitre maggio duemilaventitre, ai sensi del disciplinare per la registrazione informatica*

*delle sedute del Consiglio comunale approvato con D.C.C. n° 30 del 09.11.2006, dichiarata immediatamente eseguibile”.*

Con votazione espressa per alzata di mano che riporta il seguente risultato:

consiglieri presenti	n.	10
consiglieri votanti	n.	10
voti favorevoli	n.	8
consiglieri astenuti	n.	2 (Piccarozzi, Stella)
voti contrari	n.	0

### **DELIBERA**

Per le motivazioni descritte in premessa e qui da ritenersi integralmente trascritte:

1. Di istituire il servizio pubblico di interesse economico generale di rilevanza locale relativo alla gestione della piscina comunale scoperta sita in loc. S, Angelo e distinta al NCEU al foglio 11 particella 424, ai sensi del D.lgs. 201/2022 e ss.mm.ii.;
2. Di prendere atto che ai sensi dell' art. 167 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il valore della concessione per la gestione sperimentale 2023, determinato in base al fatturato stimato generato dalle entrate, è pari ad Euro 45.483,96 oltre iva di legge e quindi notevolmente inferiore alla soglia comunitaria;
3. Di dare atto che ai sensi dell' art. 14 del D.lgs. 201/2022, la modalità di gestione ritenuta idonea è quella in house;
4. Di procedere con l'affidamento diretto in house, ai sensi del combinato disposto degli artt. 14 e 17 del D.lgs. 201/2022 e ss.mm.ii. e degli artt. 5 e 192 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., della concessione della gestione sperimentale della piscina comunale, all'Azienda Municipalizzata Sabina S.r.l. (A.M.S. S.r.l.) con sede in Magliano Sabina (RI) in Piazza Garibaldi, 4 - C.F. e P.I. n. 01002730578, per la stagione estiva 2023;
5. Di demandare alla Giunta l' approvazione dello schema di contratto;
6. Di stabilire che qualora vi sia un disavanzo di bilancio dall' Azienda Municipalizzata Sabina S.r.l. dovuto alle perdite della gestione della piscina comunale per la stagione 2023, ai sensi dell' art. 21 del D.lgs. 175/2016 e ss.mm.ii. si procederà all' accantonamento di detta quota sul bilancio comunale, rimborsando le quote degli altri Comuni soci che dovessero eventualmente essere corrisposte ai sensi del comma 3-bis del medesimo art. 21;

7. Di dare mandato al Sindaco ed agli uffici comunali di procedere con la predisposizione degli atti consequenziali alla presente deliberazione;
8. Di disporre la pubblicazione del presente atto sul portale istituzione di questo Ente nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'art. dell' art. 31 del D.lgs. 201/2022;

Successivamente, stante l'urgenza di provvedere in merito

Con votazione espressa per alzata di mano che riporta il seguente risultato:

consiglieri presenti	n.	10
consiglieri votanti	n.	10
voti favorevoli	n.	8
consiglieri astenuti	n.	2 (Piccarozzi, Stella)
voti contrari	n.	0

### **DELIBERA**

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma IV del D.Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene così sottoscritto:

Il Presidente  
Dott. Federico Vittori  
Dott. Federico Vittori  
Segretario Comunale

Il Segretario comunale  
Il  
F.to Dott.ssa Michela Melillo

## ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata, ai sensi dell'art. 124, comma 2 della Legge 18 agosto 2000, n. 267, all'Albo Pretorio on line del Comune di Collevechio in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi fino al 01.07.2023

Collevechio, 16.06.2023

L'ADDETTO ALLE PUBBLICAZIONI

## CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

**Si certifica** che la presente deliberazione e' divenuta esecutiva

- perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134 comma 3 del Dlgs 267/2000)
- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 comma 4 del Dlgs 267/2000)

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Michela Melillo

**Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.**

**Addì**

**IL SEGRETARIO COMUNALE  
16.06.2023**